

Normativa e prassi

Definizione avviso Iva indetraibile: ok al rimborso a favore del cedente

23 Aprile 2019

È possibile recuperare una somma pari all'importo restituito al cessionario che non può comunque essere superiore a quanto da questi effettivamente pagato per la regolarizzazione

Thumbnail

Image not found or type unknown
Nel caso di definizione agevolata della controversia avente a oggetto un avviso di accertamento per il recupero dell'Iva indetraibile in capo al cessionario, il cedente può presentare domanda di rimborso entro il termine di due anni dalla data di restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall'Agenzia delle entrate a due istanze di interpello presentate, in relazione allo stesso caso concreto, da due società (risposte **128/2019** e **129/2019**).

Quesito

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione riguarda alcune cessioni di beni e di crediti commerciali intercorse tra due società. Queste operazioni sono state oggetto di una verifica fiscale, all'esito della quale alla cessionaria è stato consegnato un processo verbale di constatazione, in cui sono state evidenziate violazioni in materia di Iva. Più precisamente, nel Pvc, le cessioni sono state riqualificate come un unico trasferimento di ramo d'azienda, da assoggettare a imposta proporzionale di registro, mentre le due società avevano applicato l'Iva.

Sulla base dei rilievi formulati nel Pvc, quindi, la competente direzione provinciale dell'Agenzia ha notificato alla cessionaria un avviso di accertamento per il recupero dell'Iva indebitamente detratta in conseguenza dell'acquisto dei singoli beni dalla cedente.

Inoltre, con un avviso di liquidazione notificato sia alla cedente sia alla cessionaria, lo stesso ufficio ha chiesto il pagamento dell'imposta di registro, pari al 3% del valore del presunto ramo d'azienda

ceduto, e della sanzione del 120%.

Sia l'avviso di accertamento sia l'avviso di liquidazione sono stati impugnati: il primo dalla cessionaria, il secondo da entrambe le società con un unico ricorso.

In pendenza dei giudizi, il 24 ottobre 2018 è entrata in vigore la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie ([articolo 6](#), DI 119/2018).

Le due società intendono accedere alla procedura di regolarizzazione e, a tal fine, si sono rivolte all'Agenzia per sapere se:

- l'eventuale perfezionamento della definizione agevolata relativa alla controversia sull'avviso di accertamento per il recupero dell'Iva indetraibile in capo alla cessionaria costituisca accertamento *"in via definitiva"* della non debenza dell'imposta da parte della cedente
- una volta perfezionata la definizione (con il versamento dell'intero importo dovuto per la regolarizzazione) e restituito nella stessa misura il tributo alla cessionaria, la cedente possa presentare all'Agenzia delle entrate la domanda di rimborso dell'Iva erroneamente applicata alle cessioni di beni e di crediti commerciali.

Risposta

Nell'articolare il proprio parere, l'Agenzia, dopo aver illustrato sinteticamente la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, ricorda che, nell'ipotesi di ricorso pendente in primo grado, la lite può essere definita con il pagamento di un importo pari al 90% del suo valore. Rispetto al caso oggetto dell'istanza di interpello viene in rilievo anche la norma del decreto Iva in base alla quale, *"nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa"* ([articolo 30-ter](#), comma 2, Dpr 633/1972). In un'ipotesi del genere, quindi, il presupposto per presentare la domanda di restituzione è rappresentato dalla circostanza che l'imposta non dovuta sia stata definitivamente accertata dall'Amministrazione.

Fatta questa premessa, l'Agenzia sottolinea che, per la soluzione del caso sottoposto alla sua attenzione, è necessario chiarire se quando il cessionario/committente abbia aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria, il cedente/prestatore possa avvalersi, nei limiti delle somme corrisposte dal cessionario/committente per la regolarizzazione, della disposizione dell'articolo 30-ter.

A tal fine, l'Amministrazione, richiamando quanto precisato nella [circolare n. 23/2017](#) in relazione

alla precedente ipotesi di regolarizzazione agevolata prevista dal DL 50/2017 (**articolo 11**), sottolinea che, con la definizione agevolata ex DL 119/2018 della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento per il recupero dell'Iva indetraibile in capo alla cessionaria, il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della regolarizzazione. Di conseguenza, il cedente è legittimato a presentare la domanda di restituzione dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

In conclusione, nell'ipotesi di definizione ex articolo 6, DL 119/2018 della controversia tributaria da parte del cessionario che abbia detratto l'Iva indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa, il cedente può presentare domanda di rimborso in base all'articolo 30-ter del decreto Iva:

- entro il termine di due anni dalla data di restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa
- per un importo pari a quanto restituito al cessionario, che non può essere superiore a quanto da questi effettivamente pagato per la definizione e, quindi, al massimo, nel caso in esame, pari al 90% del valore della controversia (in caso di pagamento dilazionato, rilevano le rate effettivamente pagate).

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/definizione-avviso-iva-indetraibile-ok-al-rimborso-favore-del>